



Istituto Comprensivo Terzo

via Carrubaro, 5 - 98057 MILAZZO (ME)
Tel. 090-9229481 - C.F. 92025020832 - Codice Ministeriale: MEIC8AB00A
e-mail: meic8ab00a@istruzione.it - P.E.C.: meic8ab00a@pec.istruzione.it
sito: <http://www.terzocomprensivomilazzo.edu.it>

CIRCOLARE N. 15

A tutto il personale scolastico
Alle Famiglie Agli Studenti
AI DSGA
Alle OO.SS. provinciali
Alla RSU di Istituto
AI RLS di Istituto
All'Albo web
al Canale TG ICTERZO
Agli atti

Oggetto: Avvio dell'anno scolastico 2021/2022 - Indicazioni organizzative e di sicurezza per il contrasto e contenimento della diffusione di COVID-19

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

CONSIDERATA la necessità di tutelare la salute della comunità scolastica coinvolta (dirigenti, docenti, personale A.T.A., studenti e famiglie) durante lo svolgimento delle attività in presenza presso le sedi delle istituzioni scolastiche;

VISTA la circolare del Ministero della Salute del 4 agosto 2021 n. 0035309 avente ad oggetto le "Certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-COVID -19", nella quale vengono indicati i soggetti che per condizione medica non possono ricevere o completare la vaccinazione;

VISTO il D.L. 8 aprile 2020 n. 23 e in particolare l'art. 29 bis recante "Obblighi dei datori di lavoro per la tutela contro il rischio di contagio da COVID-19";

VISTO l'art. 58 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito in Legge 23 luglio 2021, n. 106, recante "Misure urgenti per la scuola";

VISTO il D.L. 6 agosto 2021, n. 111, recante *Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti* con particolare riferimento all'articolo 1;

VISTO il D.P.R. del 20 marzo 2009, n. 81, recante "Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133";

VISTO il Decreto-Legge 122 del 10 settembre 2021;

VISTO il “Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2021/2022”, adottato con decreto del Ministro dell’istruzione del 6 agosto 2021, n. 257;

VISTA la circolare del Ministero della salute dell’11 agosto 2021, n. 36254 avente ad oggetto “Aggiornamento sulle misure di quarantena e di isolamento raccomandate alla luce della circolazione delle nuove varianti SARS – CoV-2 in Italia e in particolare della diffusione della variante Delta”;

VISTO il verbale del CTS n. 10 del 21 aprile 2021 e la successiva nota del Ministero Istruzione n. 698 del 6 maggio 2021;

VISTO il “*Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro*” del 6 aprile 2021;

VISTO il “*Documento tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico*”, approvato dal CTS - Dipartimento della protezione civile con verbale n. 82 della seduta del 28 maggio 2020;

VISTO il Verbale n. 90 della seduta del CTS del 22 giugno 2020;

VISTO il rapporto ISS n. 26/2020 “Indicazioni ad interim su gestione e smaltimento di mascherine e guanti monouso provenienti da utilizzo domestico e non domestico” versione del 18 maggio 2020;

VISTO il Rapporto ISS COVID-19, n. 19/2020, recante “*Raccomandazioni ad interim sui disinfettanti nell’attuale emergenza COVID-19: presidi medico chirurgici e biocidi*”;

VISTO il Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020, recante “*Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia*”;

VISTO il Rapporto ISS COVID-19 n. 63/2020, recante “*Apertura delle scuole e andamento dei casi confermati di SARS-CoV-2: la situazione in Italia*”;

VISTO il “Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell’Infanzia”, approvato con decreto del ministro dell’istruzione del 3 agosto 2020, n. 80;

VISTO il Rapporto ISS COVID-19 n. 11/2021, recante “*Indicazioni ad interim per la prevenzione e gestione degli ambienti indoor in relazione alla trasmissione dell’infezione da virus SARS-CoV- 2*”;

VISTO il Rapporto ISS COVID-19 n. 12/2021, recante “*Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture non sanitarie nell’attuale emergenza COVID-19: ambienti /superfici*”;

VISTO il Protocollo d’Intesa “*Linee operative per garantire il regolare svolgimento degli Esami conclusivi di Stato 2020/2021*”, sottoscritto tra il Ministero e le OO.SS. in data 21 maggio 2021;

VISTO il Verbale n. 31 della seduta del Comitato Tecnico Scientifico del 25 giugno 2021;

VISTO il Verbale n. 34 della seduta del Comitato Tecnico Scientifico del 12 luglio 2021;

VISTA la nota del Ministero istruzione, prot. 22 luglio 2021, n. 1107 “Avvio dell’anno scolastico 2021/22. Nota di accompagnamento alle indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico del 12 luglio 2021 (verbale n. 34);

VISTO il Piano Scuola 2021/2022;

CONSIDERATA la complessità organizzativa e le peculiarità che caratterizzano l’erogazione del servizio scolastico nei vari ordini e gradi, con particolare riferimento alla esigenza di salvaguardare il benessere psicofisico e sociale soprattutto dei minori garantendo lo svolgimento delle attività in presenza.

DISPONE

NUOVE DISPOSIZIONI PER L’AVVIO DELL’ANNO SCOLASTICO 2021/2022

Didattica in presenza

Ai sensi dell’art. 1, comma 1, del D.L. n. 111/2021, nell’anno scolastico 2021-2022, al fine di assicurare

il valore della scuola come comunità e di tutelare la sfera sociale e psico-affettiva della popolazione scolastica, sull'intero territorio nazionale, i servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e l'attività scolastica e didattica della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado sono svolti in presenza.

I Presidenti delle regioni e i Sindaci possono disporre la deroga all'attività didattica in presenza solo nei casi e alle condizioni espressamente indicate dall'art. 1, comma 4, del decreto legge:

- per specifiche aree del territorio o per singoli istituti, esclusivamente in zona rossa o arancione, e solo in presenza di circostanze di eccezionale e straordinaria necessità dovuta all'insorgenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti nella popolazione scolastica;
- i provvedimenti devono essere *motivatamente adottati*, sentite le competenti autorità sanitarie e nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, in particolare con riferimento al loro ambito di applicazione;
- deve essere garantita in ogni caso la possibilità di svolgere attività in presenza, qualora sia necessario l'uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali.

È necessario, in ogni caso, garantire a ciascun alunno la medesima offerta formativa, fermandosi all'opportunità di adottare soluzioni organizzative differenti, per realizzare attività educative o formative parallele o alternative alla didattica tradizionale.

Per gli studenti con patologie gravi o immunodepressi, in possesso di certificati rilasciati dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, è prevista la possibilità di seguire la programmazione scolastica avvalendosi anche eventualmente della didattica a distanza.

Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 in ambito scolastico

In attesa di eventuali modifiche legate alla conversione in legge del D.L. 111/2021 si rimanda a quanto chiarito con Circolare n. 327 del 23/08/2021.

Rimane valido quanto stabilito dal Decreto-Legge 122 del 10 settembre 2021 per cui a partire dall'11 settembre 2021 fino al 31 dicembre 2021 (termine dello stato di emergenza) **chiunque acceda alle strutture scolastiche deve possedere ed è tenuto ad esibire la certificazione verde COVID-19** (Circolare interna n. 10 del 12/09/2021).

Ingresso/uscita dagli edifici scolastici

È ridotto l'accesso ai visitatori, ed è disciplinato dai seguenti criteri previsti dal Protocollo di sicurezza:

- in via ordinaria si dovrà fare ricorso alle comunicazioni a distanza;
- l'accesso deve essere limitato ai soli casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed operativa, possibilmente previa prenotazione e relativa programmazione e previa esibizione di green pass attivo e valido;

- i visitatori ammessi dovranno essere regolarmente registrati, con indicazione, per ciascuno di essi, dei dati anagrafici (nome, cognome, data di nascita, luogo di residenza), dei relativi recapiti telefonici, nonché della data di accesso e del tempo di permanenza;
- dovrà essere prevista, ove possibile, la differenziazione dei percorsi interni e dei punti di ingresso e di uscita dalla struttura e predisposta adeguata segnaletica orizzontale sul distanziamento necessario e sui percorsi da effettuare e una pulizia approfondita e l'aerazione frequente e adeguata degli spazi;
- è consentito l'accesso, in caso di accompagnamento di un alunno, a un solo genitore o a persona maggiorenne delegata dai genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale, nel rispetto delle regole generali di prevenzione dal contagio, incluso l'uso della mascherina durante tutta la permanenza all'interno della struttura.

Il rientro a scuola del personale e degli studenti già risultati positivi all'infezione da COVID-19, certificato dall'autorità sanitaria, deve essere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la "avvenuta negativizzazione" del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza.

Utilizzo dei locali scolastici

Le indicazioni fornite dal Comitato Tecnico-Scientifico nel verbale n. 31/2021 prevedono di limitare l'utilizzo dei locali della scuola esclusivamente per la realizzazione di attività didattiche.

Tale limitazione dovrebbe essere più stringente in caso di situazioni epidemiologiche non favorevoli (ad esempio in zona arancione).

Restano confermate l'applicazione delle altre misure di prevenzione del rischio di contagio da COVID-19, vale a dire l'utilizzo della mascherina chirurgica, l'arieggiamento frequente dell'ambiente e la presenza di un dispenser di soluzione alcolica.

I servizi igienici sono punti di particolare criticità nella prevenzione del rischio di contagio da COVID-19. È quindi necessario da un lato porre particolare attenzione alle misure di pulizia e disinfezione quotidiane e ripetute dei locali e di tutte le superfici che possono essere toccate (compresa la rubinetteria), e, dall'altro, evitare assembramenti all'interno dei servizi, regolamentandone l'accesso e le finestre devono rimanere sempre aperte.

Attività in palestra

Per quanto riguarda le attività didattiche di educazione fisica/scienze motorie e sportive all'aperto, il protocollo di sicurezza non prevede in zona bianca l'uso di dispositivi di protezione da parte degli studenti, salvo il **distanziamento interpersonale di almeno due metri**. Per le stesse attività da svolgere al chiuso, è raccomandata l'adeguata aerazione dei locali.

Per lo svolgimento dell'attività motoria sportiva nelle palestre scolastiche, il protocollo di sicurezza distingue in base al "colore" con cui vengono identificati i territori in relazione alla diffusione del contagio. In particolare, nelle zone bianche, le attività di squadra sono possibili ma, specialmente al chiuso, dovranno essere privilegiate le attività individuali. In zona gialla e arancione, si raccomanda lo

svolgimento di attività unicamente di tipo individuale.

È sempre raccomandata la disinfezione delle mani prima di iniziare l'attività motoria e l'utilizzo di scarpe dedicate esclusivamente alla palestra, distinte da quelle utilizzate nel tragitto casa – scuola.

Mensa scolastica

L'utilizzo dei locali adibiti a mensa scolastica è consentito nel rispetto delle ordinarie prescrizioni di igienizzazione personale e degli ambienti mensa e di distanziamento fisico, eventualmente prevedendo, ove necessario, anche l'erogazione dei pasti per fasce orarie differenziate.

Per ciò che concerne le misure atte a garantire la somministrazione dei pasti, il personale servente è obbligato ad utilizzare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie. Il servizio può essere erogato nelle forme usuali, senza necessariamente ricorrere all'impiego di stoviglie monouso.

Cura degli ambienti. Pulizia e igienizzazione di luoghi e attrezzature

Le operazioni di pulizia, disinfezione e sanificazione negli ambienti scolastici costituiscono uno degli interventi primari di prevenzione della diffusione di malattie e di infezioni.

I servizi igienici, le attrezzature e i punti di maggior contatto (interruttori, maniglie ecc.) devono essere puliti e sanificati periodicamente secondo un cronoprogramma ben definito, da documentare attraverso un registro regolarmente aggiornato, facendo riferimento:

- per quanto riguarda la sanificazione ordinaria, a quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute n. 17644 del 22.5.2020, consultabile al link <http://www.normativasanita-ria.it/jsp/dettaglio.jsp?id=74133>;

Nel piano di pulizia occorre includere almeno:

- gli ambienti di lavoro e le aule;
- le palestre;
- le aree comuni;
- le aree ristoro e mensa;
- i servizi igienici e gli spogliatoi;
- le attrezzature e postazioni di lavoro o laboratorio ad uso promiscuo;
- materiale didattico e ludico;
- le superfici comuni ad alta frequenza di contatto (es. pulsantiere, passamano).

È necessario:

- assicurare quotidianamente, accuratamente e ripetutamente le operazioni di pulizia previste dal Rapporto ISS COVID-19 n. 12/2021, nonché dal Rapporto ISS COVID-19, n. 19/2020 consultabile al link https://www.iss.it/documents/20126/0/Rapporto+ISS+COVID-19+n.+19_2020+Rev.pdf/172274b8-0780-241b-55ab-c544fda6033c?t=1594651444216;
- utilizzare materiale detergente, con azione virucida, come previsto dal Rapporto ISS COVID-19, n. 12/2021, nonché dall'allegato 1 del Documento CTS del 28 maggio 2020

consultabile al link <https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/DOCUMENTO+TECNICO+SULL%E2%80%99IPOTESI+DI+RIMODULAZIONE+DELLE+MISURE+CONTENITIVE+NEL+SETTORE+SCOLASTICO.pdf/10804054-46fb-5292-aa0d-e9d70e9ab1fe?t=1596095169134>.

- garantire la adeguata aerazione di tutti i locali, mantenendo costantemente (o il più possibile) aperti gli infissi esterni dei servizi igienici. È necessario che questi ultimi vengano sottoposti a pulizia almeno due volte al giorno, eventualmente anche con immissione di liquidi a potere virucida negli scarichi fognari delle toilette;
- sottoporre a regolare detergenza le superfici e gli oggetti (inclusi giocattoli, attrezzi da palestra e laboratorio, utensili vari, etc.) destinati all'uso degli alunni.

Dispositivi di protezione e misure di distanziamento

Ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a) del D.L. n. 111/2021 è obbligatorio, per chiunque entri o permanga negli ambienti scolastici, adottare precauzioni igieniche e l'utilizzo di mascherina.

I dispositivi di protezione individuale (DPI) utilizzati devono corrispondere a quelli previsti dal documento di valutazione dei rischi e dai documenti del CTS, per le diverse attività svolte all'interno delle istituzioni scolastiche e in base alle fasce di età dei soggetti coinvolti.

I dispositivi di protezione delle vie respiratorie da utilizzare, secondo il Protocollo di sicurezza, sono:

- **per gli studenti**, *a prescindere dalla situazione epidemiologica*, la mascherina di tipo chirurgico;
- **per il personale scolastico** la mascherina chirurgica, o altro dispositivo previsto eventualmente nel documento di valutazione dei rischi;
- per il personale impegnato con bambini con disabilità, va invece previsto, unitamente alla mascherina, l'utilizzo di ulteriori dispositivi di protezione individuale (guanti e dispositivi di protezione per occhi, viso e mucose).

Il Protocollo di sicurezza prevede, inoltre, la fornitura di mascherine monouso trasparenti a uso medico di tipo speciale, che saranno destinate agli studenti con **disabilità uditiva** e al resto della classe, compagni e docenti.

Sono esonerati dall'uso dei dispositivi di protezione delle vie aeree, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a) del D.L. n. 111/2021:

1) **i bambini di età inferiore a i sei anni**, per i quali, non essendo sempre possibile garantire l'adozione di alcune misure di prevenzione (quali il distanziamento e l'uso di mascherine), il Protocollo di sicurezza raccomanda *una didattica a gruppi stabili (sia per i bambini che per gli educatori e il personale scolastico in generale)*. I dispositivi di protezione per gli adulti non devono far venir meno la possibilità di essere riconosciuti e di mantenere un contatto ravvicinato con i bambini piccoli e tra i bambini stessi.

2) **i soggetti con patologie o disabilità incompatibili** con l'uso dei predetti dispositivi;

3) per lo svolgimento delle **attività sportive**.

Tutte le mascherine, chirurgiche e trasparenti (queste ultime laddove ve ne sia la necessità) saranno fornite per il tramite del Commissario straordinario per l'emergenza Covid-19 direttamente presso le sedi delle istituzioni scolastiche.

Il protocollo di sicurezza raccomanda, *In linea generale e qualora logisticamente possibile*, il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro (sia in posizione statica che dinamica) e di assicurare, anche nelle zone bianche, la distanza di due metri tra i banchi e la cattedra del docente. Ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera b) del D.L. n. 111/2021, è *raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano*.

Misure di sicurezza per i servizi educativi e l'infanzia

Per i servizi educativi da zero a sei anni in presenza, il "Piano scuola" richiama, per le parti non aggiornate, il "Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell'infanzia", approvato con D.M. n. 80 del 3.8.2020.

Si potranno variare gli spazi solo dopo attenta igienizzazione. Sono raccomandate:

- la continua aerazione degli ambienti;
- il consumo della colazione o della merenda nello stesso spazio di esperienza dedicato al gruppo dei bambini, il pasto negli spazi adibiti alla refezione scolastica, adeguatamente organizzati;
- la suddivisione, con segnaletica mobile, degli eventuali spazi esterni disponibili, con utilizzo anche in tempi alternati da parte dei gruppi, previa pulizia delle eventuali strutture;
- l'ingresso e l'uscita dei bambini in una fascia temporale "aperta", programmata e concordata con i genitori, che potrà essere adeguata alle nuove condizioni.

La relazione tra i bambini e gli adulti è la condizione per conferire senso alla frequenza di una struttura educativa che si caratterizza come esperienza sociale ad alta intensità affettiva.

Attività laboratoriali

Per lo svolgimento delle attività didattiche di carattere laboratoriale, oltre alla predisposizione dell'ambiente con le consuete accortezze in ordine alla sicurezza, il Piano scuola suggerisce, nel caso in cui sia previsto l'alternarsi tra un gruppo classe e l'altro, che lo svolgimento delle attività medesime non avvenga prima che il luogo sia stato opportunamente e approfonditamente igienizzato. Appare opportuno che gli studenti siano stimolati a provvedere autonomamente al riassetto della postazione di lavoro, ferme restando le operazioni complesse, di esclusiva competenza del personale tecnico.

Viaggi di istruzione e uscite didattiche

Il "Piano scuola 2021/2022" prevede che le istituzioni scolastiche che hanno sede in territori dichiarati zona bianca possano effettuare uscite didattiche e viaggi di istruzione, a condizione che si permanga in aree del medesimo colore.

Le attività devono svolgersi curando lo scrupoloso rispetto delle norme e dei protocolli sanitari usuali e di quelli che disciplinano gli specifici settori.

A tale proposito va rilevato che, ai sensi dell'art. Art. 9-bis del D.L. n. 52/2021, l'accesso ad alcuni servizi ed attività, tra cui musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre, convegni e congressi e centri culturali, è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19.

Sorveglianza sanitaria, medico competente e lavoratori fragili

Rimangono valide anche per l'anno scolastico 2021/2022, e fino alla cessazione dello stato di emergenza, le disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria e trattamento dei lavoratori fragili.

A tale riguardo può farsi riferimento alla nota USR Sicilia *Inidoneità al servizio del personale della scuola e indicazioni sul trattamento dei lavoratori fragili in riferimento all'epidemia da Covid-19*, consultabile al link: [https://www.usr.sicilia.it/attachments/article/4465/m_pi.AOODRSI.REGISTRO%20UFFICIALE\(U\).0028387.27-10-2020.pdf](https://www.usr.sicilia.it/attachments/article/4465/m_pi.AOODRSI.REGISTRO%20UFFICIALE(U).0028387.27-10-2020.pdf).

Le uniche novità sono state introdotte dagli articoli 6 e 9 del D.L. n. 105/2021 e dal Protocollo di sicurezza:

- l'art. 6 ha prorogato i termini delle disposizioni inerenti alla sorveglianza sanitaria eccezionale sino al 31.12.2021;
- l'art. 9, ha prorogato sino al 31.10.2021 il trattamento previsto dall'art. 26, comma 2 *bis*, del D.L. n. 18/2020, per i lavoratori *in possesso di certificazione attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, compresi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104*, i quali, *se non inibiti completamente dal servizio, svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l'assegnazione ad una diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o specifiche attività di formazione professionale anche da remoto*.

Ai sensi dell'art. 58, comma 1, lett. d), del D.L. 73/2021, specifiche situazioni degli alunni in condizioni di fragilità vanno valutate in raccordo con il Dipartimento di prevenzione territoriale dell'Azienda Sanitaria Locale e il pediatra di libera scelta/medico di medicina generale, fermo restando l'obbligo per la famiglia stessa di rappresentare tale condizione alla scuola in forma scritta e documentata.

Test diagnostici e gestione dei casi di positività

In ordine alle procedure di trattamento di soggetti risultati positivi o di casi sospetti, che vanno gestite in collaborazione con le autorità sanitarie territorialmente competenti, si applicano le linee guida e i protocolli vigenti. Nell'eventualità di caso confermato di positività a scuola, la **sanificazione** straordinaria, che va effettuata se non sono trascorsi più di 7 giorni da quando la persona positiva ha visitato o utilizzato la struttura, può essere effettuata dal personale della scuola già impiegato per la sanificazione ordinaria e non è necessario sia accompagnata da attestazione o certificazione di sanificazione straordinaria.

Gestione di persona sintomatica all'interno dell'istituto scolastico, misure di quarantena e di isolamento, riammissione in servizio del personale scolastico

Secondo quanto previsto dal protocollo di sicurezza, *ciascun lavoratore è tenuto ad informare tempestivamente il Dirigente scolastico o un suo delegato di eventuali contatti stretti con persone positive, della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento della propria prestazione lavorativa o della presenza di sintomi negli studenti presenti all'interno dell'istituto.*

In ordine alla gestione dei soggetti risultati positivi all'infezione da SARS-CoV-2 o di casi sospetti, nell'ambito scolastico e dei servizi educativi dell'infanzia deve farsi riferimento alle linee guida e ai protocolli previsti dall'articolo 1, comma 3, del D.L. n. 23 del 2021. In caso di sintomi indicativi di infezione acuta delle vie respiratorie di personale o studenti, occorre attivare immediatamente la specifica procedura (rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020):

- a) Nel caso in cui un **alunno** presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, in ambito scolastico.
 - L'operatore scolastico che viene a conoscenza di un alunno sintomatico deve avvisare il referente covid del plesso che a sua volta avviserà il referente generale dell'Istituto per COVID-19.
 - Il docente della classe o altro componente del personale scolastico del plesso deve telefonare immediatamente ai genitori/tutore legale.
 - il docente responsabile covid del plesso o il collaboratore scolastico in servizio al piano, indossando la mascherina FFP2/FFP3 e i guanti, conduce l'alunno in una stanza dedicata o in un'area di isolamento. Ogni plesso ha individuato un locale destinato a questo scopo.
 - Il docente responsabile covid del plesso o il collaboratore scolastico in servizio al piano procede all'eventuale rilevazione della temperatura corporea, mediante l'uso di termometri che non prevedono il contatto.
 - Il minore non deve essere lasciato da solo ma in compagnia di un adulto, (collaboratore scolastico in servizio al piano o docente) che dovrà mantenere, ove possibile, il distanziamento fisico di almeno un metro e la mascherina FFP2/FFP3 fino a quando l'alunno non sarà affidato a un genitore/tutore legale.
 - Il docente responsabile covid del plesso o il collaboratore scolastico in servizio al piano deve far indossare una mascherina chirurgica all'alunno se ha un'età superiore ai 6 anni.
 - Chiunque entri in contatto con il caso sospetto, compresi i genitori o i tutori legali che si recano in Istituto per condurlo presso la propria abitazione, dovrà essere dotato di mascherina chirurgica.
 - Fare rispettare l'etichetta respiratoria (tossire e starnutire direttamente su di un fazzoletto di carta o nella piega del gomito). Questi fazzoletti dovranno essere riposti dallo stesso alunno, se possibile, ponendoli dentro un sacchetto chiuso.
 - Il collaboratore scolastico dovrà pulire e disinfettare le superfici del locale di isolamento dopo che l'alunno sintomatico è tornato a casa.
 - I genitori devono contattare il pediatra o il medico di base per la valutazione clinica del caso.

- b) Nel caso in cui un **operatore scolastico** presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, in ambito scolastico.
 - L'operatore scolastico è tenuto a indossare, come già previsto, una mascherina chirurgica ed è invitato ad allontanarsi dalla struttura, rientrando al proprio domicilio e contattando il proprio medico di base per la valutazione clinica necessaria. Il Medico curante valuterà l'eventuale prescrizione del test diagnostico.

In ordine alle misure di quarantena ed isolamento occorre fare riferimento al		
	ALTO RISCHIO (contatti stretti)	BASSO RISCHIO
Soggetti che hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni		
Contatti di casi COVID-19 confermati compresi casi da variante VOC sospetta o confermata (tutte le varianti)	7 giorni di quarantena + Test molecolare o antigenico NEGATIVO oppure 14 giorni di quarantena anche in assenza di test diagnostico	Non necessaria quarantena. Mantenere le comuni precauzioni igienico-sanitarie (indossare la mascherina, distanziamento fisico, igienizzazione frequente delle mani, seguire buone pratiche di igiene respiratoria, ecc.)
	Sorveglianza attiva se operatori sanitari/personale di laboratorio	
Soggetti non vaccinati o che non hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni		
Contatti di casi COVID-19 confermati da variante VOC <u>non</u> Beta sospetta o confermata o per cui non è disponibile il sequenziamento	10 giorni di quarantena + Test molecolare o antigenico NEGATIVO oppure 14 giorni di quarantena anche in assenza di test diagnostico	Non necessaria quarantena. Mantenere le comuni precauzioni igienico-sanitarie (indossare la mascherina, distanziamento fisico, igienizzazione frequente delle mani, seguire buone pratiche di igiene respiratoria, ecc.)
	Sorveglianza attiva se operatori sanitari/personale di laboratorio	
Contatti di casi COVID-19 da variante VOC <u>Beta</u> sospetta o Confermata	10 giorni di quarantena	10 giorni di quarantena
	+	+
	Test molecolare o antigenico NEGATIVO	Test molecolare e antigenico NEGATIVO
	Sorveglianza attiva se operatori sanitari/personale di laboratorio	Sorveglianza passiva se operatori sanitari/personale di laboratorio

indicazioni alla sospensione dell'isolamento			
	ASINTOMATICI	SINTOMATICI	POSITIVI A LUNGO TERMINE
Casi COVID-19 confermati da variante VOC non Beta sospetta o confermata o per cui non è disponibile il sequenziamento	10 giorni di isolamento + Test molecolare o antigenico* NEGATIVO	10 giorni di isolamento di cui almeno ultimi 3 giorni senza sintomi + Test molecolare o antigenico* NEGATIVO	Al termine dei 21 giorni di cui almeno ultimi 7 giorni senza sintomi
Casi COVID-19 con VOC <u>Beta</u> sospetta o confermata	10 giorni di isolamento + Test molecolare NEGATIVO	10 giorni di isolamento di cui almeno ultimi 3 giorni asintomatici + Test molecolare NEGATIVO	Test molecolare NEGATIVO

Riguardo alla procedura di riammissione in servizio dopo l'assenza per malattia COVID-19 correlata e la certificazione che il lavoratore deve produrre al datore di lavoro, va fatto riferimento alla Circolare del Ministero della Salute n. 15127 del 12/04/2021.

Il rientro degli studenti già risultati positivi all'infezione da COVID-19, certificato dall'autorità sanitaria, deve essere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza da cui risulti la "avvenuta negativizzazione" del tampone secondo le modalità previste.

il Dirigente Scolastico
prof. Alessandro Greco

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93*

